

Comune di CASTELLO TESINO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
per il servizio dell'acquedotto potabile comunale

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 di data 29/12/2009
Riapprovato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 di data 28/12/2010

TITOLO I – GENERALITA'

art. 1

PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono gestiti dal Comune in economia.

Qualora il Comune provvedesse ad appaltare il servizio, esso sarà gestito dall'Ente Gestore.

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2

USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A/1	uso domestico residenza principale	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, dell'unità imm.re presso la quale è posta ed identificata la residenza anagrafica dell'utente e della sua famiglia;
A/2	Uso domestico residenze secondarie	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti dell'unità immobiliare presso la quale non è posta ed identificata la residenza anagrafica dell'utente e della sua famiglia;
B	uso commerciale	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
C	uso comunitario o pubblico	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi, centri sportivi, ecc.
D	uso industriale	Fornitura in favore di utenti che svolgono attività produttive di beni (diverse da quelle agricole) quali: industrie alimentari, cantieri edili; attività artigianali ecc;
E	Uso bocche antincendio e idranti privati	Fornitura in favore di impianti antincendio privati;
F	Uso abbeveramento bestiame	Fornitura in favore di attività di allevamento bestiame destinata unicamente all'abbeveramento.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune o dall'Ente gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

capitolo I - definizione impianti e competenze

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, dall'Ente Gestore o dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune o dell'Ente gestore. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune o dell'Ente Gestore.

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a completo carico del proprietario o per esso dall'utente salvo richiesta preventiva di autorizzazione all'allacciamento con il pagamento del contributo di cui all'art. 18 e di una cauzione qualora vengano eseguiti lavori di scavo su proprietà comunale.

L'impianto esterno è eseguito a cura e spese del privato che ne abbia fatto richiesta e secondo i criteri stabiliti dal Comune nella parte su suolo pubblico.

Il Comune o l'Ente gestore ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, è eseguita dall'utente di norma con oneri a suo carico sia per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo pubblico sia per quelli da eseguirsi su suolo privato. Qualora la manutenzione riguardi la parte dell'impianto su suolo pubblico, deve essere sempre data comunicazione al comune e certificata la causa origine dell'intervento. Nel caso in cui la causa non fosse imputabile all'utente, gli oneri sono a carico del Comune o dell'Ente gestore.

III – impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, sulla proprietà privata, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dal Comune o dall'Ente Gestore con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ente gestore.

art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione, **salvo i casi di impianti realizzati nel centro storico.**

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza.

Il Comune o l'Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con l'ufficio Tecnico del Comune o con l'Ente gestore, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune o l'Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- f) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- g) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l'Ente gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- h) Il Comune o l'Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Il Comune o l'Ente gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete, qualora fosse necessario.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Il Comune o L'ente Gestore garantisce la portata e una pressione minima, misurata al punto di utilizzo pari a 3 atmosfere. Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori particolari di pressione richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune o l'Ente Gestore. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capitolo III: apparecchi di misura

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune o dall'Ente gestore.

Il Comune si riserva la facoltà di emettere fatture per il servizio idrico integrato sulla base di autolettura o in modo forfettario sulla base del consumo medio presunto, salvo conguaglio ad avvenuta lettura dei contatori. L'Ente può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo.

art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune o dell'Ente gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune o dell'Ente gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune o l'Ente gestore si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

art.14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Le spese relative alla posa in opera e alla manutenzione del contatore sono a totale carico dell'utente. Successivamente l'incaricato comunale provvederà alla verifica della regolare posa in opera del contatore ed all'apposizione del sigillo. La posa del contatore deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, in luogo che consenta l'operazione di lettura senza

difficoltà e che sia opportunamente protetto dal gelo. Tutte le tubature di utenza devono far capo al contatore.

art. 15

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune o all'Ente gestore che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

L'accertamento del Comune o dell'Ente Gestore è insindacabile.

art. 16

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune o l'Ente gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

art. 17

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune o dall'Ente gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla riduzione dell'erogazione fino alla revoca della fornitura.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune o con l'Ente gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dall'Ente gestore, di L. 1.000.000.=, pari a Euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune o all'Ente gestore.

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune o dell'Ente gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE

art. 18

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile o immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito secondo il fac – simile allegato “A” al Comune o all'Ente Gestore.

Per ogni nuovo allacciamento è dovuto un contributo a fondo perduto da versarsi anticipatamente, a carico dell'utente, concernente le spese per la concessione dell'autorizzazione e l'organizzazione dell'intervento, che sarà periodicamente determinato dalla Giunta Comunale per ogni singola utenza e/o uso.

Art. 18 bis

RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN OCCASIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA.

Nel caso di ristrutturazione della rete idrica con realizzazione di allacciamenti di tipo a pettine le opere su suolo pubblico verranno eseguite a cura e spese del Comune o Ente Gestore o ditta incaricata dagli stessi.

art. 19

CONTRATTO DI FORNITURA

Per ogni nuovo allacciamento verrà redatto dal Comune o dall'Ente Gestore un contratto di fornitura con spese da addebitarsi all'Utente **secondo lo schema allegato “B”**.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 26.

art. 20

TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia. La tariffa fissa è determinata suddividendo i costi fissi che non potranno superare il 45% del totale dei costi, per il numero totale delle utenze civili e produttive. Dovrà essere determinata quindi una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si prevede di erogare. La tariffa variabile può essere differenziata nell'ambito di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo bilanciando l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate delle altre utenze e scaglioni.

La tariffa variabile è deliberata annualmente secondo la seguente struttura:

tariffa per usi domestici delle residenze principali

da 0 a 100 mc annui tariffa agevolata per usi domestici

da 101 a 200 mc annui tariffa base unificata

oltre 200 mc annui

tariffa per usi domestici delle residenze secondarie
da 0 a 50 mc annui tariffa agevolata per usi domestici
da 51 a 150 mc annui tariffa base unificata
oltre 151 mc annui

tariffa per uso commerciale
da 0 a 800 mc. annui tariffa base unificata
oltre 801 mc. annui

tariffa per uso comunitario o pubblico
da 0 a 120 mc. annui tariffa base unificata
oltre 121 mc. annui

tariffa per uso industriale
da 0 a 120 mc. annui tariffa base unificata
oltre 121 mc. annui

art. 21

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 22

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune o all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione.

art. 23

MINIMO GARANTITO

(art. soppresso con del. Consigliare n. 67/06)

art. 24

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti o dall'utente o dall'incaricato del comune. Nel caso di mancata presentazione dell'autolettura nei termini assegnati, qualora il Comune la richiedesse, il canone dovuto sarà calcolato sulla base di un consumo forfetario annuo presunto di mc. 500 con tariffa riferita alla categoria di appartenenza dell'utenza. In caso di impossibilità di determinazione del consumo a seguito della rottura del contatore il canone dovuto sarà calcolato sulla base del consumo del periodo immediatamente precedente. Non sussistendo periodo precedente il canone dovuto sarà calcolato sulla base di un consumo annuo presunto di mc. 300 con tariffa riferita alla categoria di appartenenza dell'utenza-

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune o l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura **di legge**. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla

data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 25

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune o l'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune o l'Ente gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune o l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 26

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro **60** giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune o dell'Ente gestore.

art. 27

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune o dall'Ente gestore.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'Ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 28**DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente gestore valutare.

art. 29**FORNITURE PARTICOLARI**

L'Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune o all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune o all'Ente gestore.

art. 30**BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune o dall'Ente gestore uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**Art. 31****DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli allacciamenti effettuati secondo disposizioni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ossia con contatori installati all'interno dell'edificio oppure con un'unica derivazione della condotta principale per più unità immobiliari di diversa proprietà, sono tollerati fino all'esecuzione di eventuali lavori di restauro, ristrutturazione o adeguamento

dello stabile, nel cui contesto dovranno essere previsti ed eseguiti i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.

L'ufficio tecnico comunale in caso di rilascio di concessioni di ristrutturazione o restauro può imporre l'adeguamento di cui al precedente comma.

Gli utenti che hanno utilizzato l'impianto idrico come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici sono obbligati ad effettuare gli interventi necessari per predisporre la messa a terra dell'impianto elettrico secondo la normativa vigente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le bocche antincendio private collegate all'allacciamento principale dell'edificio saranno tollerate fino all'esecuzione di eventuali lavori di restauro, ristrutturazione o adeguamento dello stabile, nel cui contesto dovranno essere previsti ed eseguiti i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.

art. 32

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 33

APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 34

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale all'esecuzione del presente regolamento è il giudice ordinario.

ART. 35

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento salvo che sia diversamente disposto sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un importo massimo di € 500,00.

Per le violazioni rispetto alle quali non sia altrimenti determinabile la sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni contenute nel capo I della L. 24.11.81 n. 689

ART. 36

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitoli I: definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 16 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 17 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art .18 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art .18bis RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN OCCASIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA
- art .19 CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 20 TARIFFE
- art. 21 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 22 SUBENTRO
- art. 23 MINIMO GARANTITO
- art. 24 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 25 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 26 DISDETTA
- art. 27 CONSUMI ABUSIVI
- art. 28 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 29 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 30 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

- art. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- art. 32 OBBLIGATORIETA'
- art. 33 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 34 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 35 SANZIONI
- art. 36 ABROGAZIONI

Castello Tesino, _____

AI SINDACO
Del Comune di
38053 – CASTELLO TESINO

OGGETTO: Domanda di allacciamento all'acquedotto comunale.

Il Sottoscritto _____ cod. fisc.
_____ (nato a _____ il
_____) residente a _____ in via/loc.
_____ n. _____, con la presente

CHIEDE

Di poter effettuare l'allacciamento all'acquedotto comunale delle seguenti proprietà:

- fabbricato sito in via/loc. _____ al n. _____
(foglio _____ p.ed/p.f. _____ sub _____ p.m. _____)
- area fabbricabile sita in via/loc. _____

PER USO _____

Il numero delle unità immobiliari che vengono servite o che si intendono servire da tale allacciamento sono _____ e pertanto il diametro della tubazione che viene richiesta è di pollici _____.

Dichiara di accettare, senza riserva alcuna, eventuali modifiche che verranno apportate.

Allega:

1. Ricevuta del pagamento del contributo di allacciamento di Euro 99,00.-
2. n. 1 marca da bollo da Euro 14,62.-

IL RICHIEDENTE
